



Comune di Fai della Paganella

Via Villa n. 29 - 38010 FAI DELLA PAGANELLA

Servizio: **SEGRETERIA**

DETERMINAZIONE

Numero: **041/2024/SS** di data **27.06.2024**

OGGETTO:

Concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - D.P.C.M. 24.09.2020 per contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19. Bando CAR 28096 (anno 2022).

Approvazione elenco delle istanze ammissibili e liquidazione contributi alle Attività Economiche.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'art. 1 comma 65-ter L. 27.12.2017 n. 205 (inserito dall'art. 1, comma 313, lett. d, L. 27 dicembre 2019 n. 160) prevede che *"Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione". La dotazione del suddetto fondo è stata incrementata di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per gli anni 2021 e 2022 art. 1 comma 65-quinquies L. 27.12.2017 n. 205 (modificato dall'art. 234 D.L. 19.05.2020 n. 34 "Decreto rilancio"), al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19".*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.09.2020 pubblicato in G.U. 04.12.2020, è stata approvata la *"Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022"*.

Ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto, *"I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di medie, piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 06.05.2003, che:*

- a) *svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;*
- b) *sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle Imprese;*
- c) *non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.*

I potenziali beneficiari risultano pertanto essere le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale, intendendosi:

- *attività in ambito commerciale quelle previste dalla «materia "commercio" contenuta nell'articolo 39 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;*
- *attività artigianali, quelle disciplinate dalla Legge quadro per l'artigianato, L. 08.08.1985 n. 443;*
- *gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.C.M., possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.*

Ricordato che con deliberazione giunta n. 160 del 28.12.2023 è stato approvato il *"Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura di spese di gestione"*, con l'intento di sostenere la continuità delle attività economiche rientranti nei codici Ateco individuati e presenti sul territorio comunale.

Preso atto che, in applicazione alla deliberazione sopraindicata, in data 09.01.2024 è stato pubblicato il bando fissando quale scadenza del termine di presentazione delle domande le ore 12:00 del giorno 09.02.2024.

Considerato che il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17.03.2020 n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Tenuto conto che i soggetti pubblici che intendono concedere aiuti di Stato devono verificare che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea (c.d. "impegno Deggendorf").

Preso atto del fatto che si è proceduto ad effettuare le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda appunto eventuali aiuti de minimis precedentemente percepiti dai soggetti beneficiari e verificata l'assenza degli stessi dalle liste Deggendorf.

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. L'aliquota del contributo rispetto alla spesa ammessa è pari al 20% delle spese di gestione riconoscibili. L'importo massimo di contribuzione per Impresa è stabilito, assolti i vincoli in materia di aiuti di stato, in misura pari ad € 500,00.=; evidenziando che nel bando stesso si era data indicazione che qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle Imprese richiedenti, risulti inferiore rispetto all'importo stanziato, la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potranno essere proporzionalmente incrementate per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili.

Dato atto che le domande presentate sono state determinate in n. 18.

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 del suddetto bando *"Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:*

- *presentazione entro i termini di scadenza;*
- *presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;*
- *presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.*

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili".

Dato atto che tutte le n. 18 domande ricevute sono ammissibili e sono le seguenti:

Ordine d'arrivo	Data presentazione	Numero protocollo	Documentazione corretta
1	22.01.2024	288	SI
2	23.01.2024	299	SI
3	25.01.2024	329	SI
4	25.01.2024	330	SI
5	30.01.2024	418	SI
6	29.01.2024	372	SI
7	02.02.2024	482	SI
8	02.02.2024	483	SI
9	05.02.2024	503	SI
10	05.02.2024	504	SI
11	06.02.2024	543	SI
12	07.02.2024	569	SI
13	08.02.2024	580	SI
14	09.02.2024	595	SI
15	09.02.2024	596	SI
16	09.02.2024	599	SI
17	09.02.2024	604	SI
18	09.02.2024	605	SI

Dato atto che in relazione alla disponibilità economica trasferita dallo Stato all'Amministrazione comunale di Fai della Paganella è possibile procedere alla soddisfazione di n. 18 domande pervenute e risultanti rispettose delle previsioni del bando approvato dalla Giunta comunale.

Viste le lettere rispettivamente protocollo da n. 2631 a protocollo n. 2649 dd. 20.06.2024 con le quali è stata data comunicazione alle attività economiche dell'inserimento nella graduatoria utile per l'ottenimento dei contributi per la copertura delle spese di gestione a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - D.P.C.M. 24 settembre 2020 per contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19.

Preso atto che tutte le attività economiche hanno inviato dichiarazione di accettazione del contributo da parte del Comune di Fai della Paganella.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 20.03.2018.

Vista la deliberazione n. 41 dd. 28.12.2023 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 ed il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Vista la deliberazione giuntale n. 02 dd. 09.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, in sigla PIAO, del Comune di Fai della Paganella.

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** l'elenco delle domande ammissibili a beneficiare del contributo alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - D.P.C.M. 24.09.2020 per contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19. Bando CAR 28096 (anno 2022) che potranno ricevere il trasferimento sulla base della disponibilità economica in capo al Comune.
2. **Di liquidare** alle attività economiche i contributi per la copertura delle spese di gestione a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - D.P.C.M. 24 settembre 2020 per contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come di seguito elencato:

Ordine d'arrivo	Data presentazione	Numero protocollo	Importo da liquidare Euro
1	22.01.2024	288	871,28.=
2	23.01.2024	299	871,28.=
3	25.01.2024	329	871,28.=
4	25.01.2024	330	871,28.=
5	30.01.2024	418	871,28.=
6	29.01.2024	372	871,28.=
7	02.02.2024	482	871,28.=
8	02.02.2024	483	871,28.=
9	05.02.2024	503	871,28.=
10	05.02.2024	504	871,28.=
11	06.02.2024	543	871,28.=
12	07.02.2024	569	871,28.=

13	08.02.2024	580	871,28.=
14	09.02.2024	595	871,28.=
15	09.02.2024	596	871,27.=
16	09.02.2024	599	871,27.=
17	09.02.2024	604	871,27.=
18	09.02.2024	605	871,27.=

3. **Di dare atto** che il contributo da erogare ammonta a complessivi € 15.683,00.= secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo	Importo	Anno esigibilità
10400.02	€ 15.683,00.=	2024

4. **Di dare atto** altresì che l'intera somma pari ad € 15.683,00.= corrisponde al contributo concesso dallo Stato in base al D.P.C.M. 24.09.2020 a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di competenza dell'anno 2022 ed interamente accertate al Capitolo 205.02.
5. **Di trasmettere** ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale di contabilità la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del sopracitato regolamento.
6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Michele Rizzi -

Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria
(art. 19 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L)
Data: 27.06.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- dott. Manuel Cattani -

